

Garante privacy: i giustificativi devono indicare solo la prognosi

Nei certificati medici non deve esserci diagnosi

Le decisioni del Garante in materia di sanità

MATERIA	DECISIONE DEL GARANTE
Certificati sanitari al datore di lavoro per giustificare l'assenza per malattia	Non devono indicare la diagnosi, ma solo la prognosi
Cartelle cliniche dei defunti	I dati possono essere comunicati ai familiari
Informative sul web	Devono essere complete: spiegare modalità del trattamento e ambito di comunicazione dei dati

DI ANTONIO CICCIA

Nei certificati sanitari dei dipendenti giustificativi della malattia non può essere inserita la diagnosi. Al datore di lavoro deve essere consegnato un certificato contenente esclusivamente la prognosi, e cioè la durata dell'assenza.

Il principio è stato espresso dal Garante, in un proprio provvedimento, di cui ha dato notizia la newsletter dell'authority n. 315 del 25 novembre 2008, con riferimento al ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), ma vale anche per il settore privato.

Con riferimento ai dati sanitari il principio deriva da una espressa prescrizione del codice della privacy, che impone di rispettare i limiti della indispensabilità. Pertanto in relazione ai certificati medici trattati dai datori di lavoro le finalità amministrative possono essere soddisfatte a prescindere dalla acquisizione e dalla conservazione del dato personale riferito alla particolare tipologia di cui è affetto il lavoratore.

Anche il datore di lavoro pubblico, dunque, non è legittimato a raccogliere certificati di malattia dei dipendenti con l'indicazione della diagnosi. E in assenza di

specifiche disposizioni, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità.

Nel provvedimento in commento, il garante ha sottolineato anche che, ai fini del riconoscimento dei congedi di malattia, non risulta indispensabile trattare il dato personale relativo alla diagnosi. Contestualmente al divieto di trattamento dei dati, il Garante ha prescritto al ministero della Giustizia di impartire le disposizioni opportune al fine di conformare il trattamento dei dati alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Sul punto va ricordato che, nel caso fosse il lavoratore a far pervenire un certificato contenente la diagnosi e non fosse possibile per il datore di lavoro ottenere la copia senza diagnosi, dovranno essere messe in atto cautele per schermare il dato e impedire che sia accessibile e intelligibile anche dagli incaricati del trattamento autorizzati a trattare le informazioni sulla malattia.

Ovviamente il certificato dovrà rimanere integro, anche se la parte relativa alla diagnosi non dovrà essere resa visibile.

Cartelle cliniche dei defunti

Con altro provvedimento il Garante ha stabilito che i dati contenuti all'interno delle cartelle cliniche dei defunti e di eventuali verbali dell'autopsia devono essere accessibili ai familiari.

Lo ha deciso accogliendo il ricorso di un uomo che, a seguito dell'improvvisa scomparsa della sorella, aveva più volte richiesto all'azienda ospedaliera presso la quale era deceduta, la comunicazione dei dati personali contenuti in una cartella clinica e nel verbale dell'autopsia. L'interessato ha sostenuto il suo interesse affettivo e anche ragioni di prevenzione sanitaria (per la diagnosi di mali ereditari o genetici). Tutte ragioni riconosciute valide dal Garante, dal momento che il codice della privacy tutela l'interesse dei familiari ad accedere alle documentazioni contenenti i dati personali di persone decedute.

Informative complete su internet

Nelle informative in genere e anche in quelle rese sui internet devono essere indicati in maniera completa le modalità del trattamento e i soggetti ai quali possono essere comunicati



i dati.

Lo ha ribadito il Garante privacy che ha ingiunto ad una società il pagamento di seimila euro. La società, tramite il proprio sito web, offre l'assistenza allo studio e la preparazione agli esami universitari. Agli interessati, però, non era specificato nulla in merito né le modalità del trattamento dei propri dati, né i soggetti ai quali potessero essere comunicati. Il Garante nel comminare la sanzione pecuniaria ha messo in evidenza che la società raccoglieva anche il numero dell'utenza mobile, senza dare spiegazioni specifiche dell'utilizzo e inoltre non erano nemmeno chiari gli estremi identificativi del titolare del trattamento.